

dalle Colonie di Candia, pag. 282, 283, e fa questo discorso: Nel 1211 in Candia furono mandate *Cavallerie di Nobili*, e poteva aggiungere *Serzenterie* di popolari. Ripatriando alcuni, provata la loro Nobiltà, senza contraddizione furono ammessi al M. C. Laonde inferisce: *Dunque debbe dirsi, che avanti la loro partenza per Candia i soli Nobili entravano in Consiglio.* Se questa Conclusione è buona, *reddat mihi minam qui me docuit Logicam.* Non vedo come possa giustamente inferirsi: I Nobili tornati da Candia provata la loro Nobiltà entrarono in Consiglio, dunque i *soli Nobili* vi entravano. Che vi entrassero *i Nobili*, e se si vuole, che vi entrassero *tutti* lo vedo; che vi entrassero *i Nobili soli*, non lo discerno.

168) Conferma l'assunto coi Consigli di Candia e di Costantinopoli, che in quei medesimi tempi erano composti di *soli Nobili*. In prima perchè questo raziocinio fosse appoggiato a *irrefragabili Documenti*, converrebbe produr Documenti tali, che ciò espressamente affermassero, non bastando quelli i quali fanno motto soltanto di Nobili che vi entravano: perocchè coi Nobili potevano aver l'accesso alcuni popolari. Di poi non mi sembra giusta illazione *a pari*. Perchè quelle erano Colonie, e la Metropoli aveva potuto loro imporre un tale obbligo, che essa non aveva, e ciò ragionevolmente, perchè i secreti suoi non fossero altrui manifesti, o non fosse poi necessitata a ricever nel suo seno come Ottimati persone introdotte forse indebitamente. A me certamente non sembra giusta conseguenza: in Candia e in Costantinopoli *soli Nobili* entravano in quei Consigli, dunque anche in Venezia. Che poi la Metropoli potesse tal vincolo imporre alle Colonie, si vede ancora da questo, che niuno scrisse mai essere stato lecito alle Colonie *far uno del Consiglio*, come se ne faceva tuttodì in Venezia.

169) S'avverta un altro difetto, che sembrami scoprire nel suo raziocinio. Ella inferisce, che il Consiglio di Candia constasse di *soli Nobili* dal vedere, che a *cinque Capitani* dassi il titolo di *Vir Nobilis*. Ma quello poteva essere titolo de' Capitani, e non degli altri membri del Consiglio di Candia. Nè può inferirsi universal conclusione da premesse che possono essere particolari, o singolari eziandio. Che se nel 1232 Stefano Giustiniani Duca di Candia dice: *Cum nostro Concilio, & cum viris nobilibus magni Concilii juramus &c.* non so se possa indi